

## **Reale Associazione commerciale per i prodotti vivaistici e i bulbi da fiore (Anthos)**

Condizioni di vendita e di spedizione per le forniture in Italia in relazione alle piante da vivaio

Segretario: P.O. Box 170, NL-2180 AD Hillegom, Holland  
tel.: +31 (0)252 535080 / fax: +31 (0)252 535088

### **A. Generali**

- 1.1. Le presenti condizioni si possono solo applicare a contratti in cui una delle parti, al momento della stipula del contratto, è membro di Anthos, e nell'ambito delle presenti condizioni generali vengono considerati membri anche altre società che direttamente o indirettamente sono legate ad un'impresa che è membro di Anthos (per esempio consociate, società controllate o controllanti del membro).
- 1.2. Nel caso in cui un contratto faccia riferimento alle presenti condizioni e in questo contratto siano implicati solo non membri, le condizioni sotto menzionate non sono applicabili.
- 1.3. Nel caso in cui un contratto faccia riferimento alle presenti condizioni, mentre nessuna delle due parti è membro di Anthos, si agisce, inoltre, contro la legge ed il diritto d'autore.
- 1.4. Le presenti condizioni di vendita fanno parte di tutti i contratti, e si considerano tacitamente accettate dai committenti, se non siano da questi contraddette. Qualora patti diversi siano proposti dai committenti stessi, tali patti non saranno impegnativi per il venditore, se non quando li abbia accettati per iscritto.
- 1.5. Comunque il contratto non è giuridicamente perfetto, se non quando l'ordinazione sia stata accettata per iscritto dal venditore, ovvero quando quest'ultimo senza darne conferma, abbia dato corso alla spedizione.

### **B. Prezzi**

Si intendono sempre per merce resa franca al vivaio del venditore. Essi possono essere da lui aumentati fino a che l'ordinazione sia stata da lui accettata: e anche dopo tale accettazione, purché prima della spedizione, qualora nel frattempo siano avvenuti improvvisi ed imprevedibili aumenti dei costi, introduzione di tariffe doganali, diritti fiscali ecc.

### **C. Condizioni di pagamento**

1. Il compratore è tenuto a pagare contro assegno le spese di trasporto, di dogana e di imballaggio ecc. nonché la metà dell'importo delle piante; mentre l'altra metà dovrà essere pagata, senza sconto, entro trenta giorni dalla data della fattura. In caso di ritardato pagamento, l'importo sarà aumentato, a titolo di interesse, dell'1,25% per ogni mese di ritardo.
  2. Il conto di ritorno delle tratte non pagate, compreso l'eventuale protesto ed i bolli di quietanza, sono a carico del trattario, e così pure le spese inerenti all'eventuale rinnovazione delle tratte.
2. Qualora il tetto massimo di credito concesso all'acquirente muti in misura tale che il valore della merce o dei servizi (ancora) da fornire non sia più coperto dall'assicurazione di credito commerciale stipulata dal venditore, al venditore spetterà il diritto di rifiutare la fornitura di altra merce o di altre prestazioni.

### **D. Ritardo nella presa in consegna**

Se il compratore è in ritardo nel prendere in consegna la merce, il venditore appena scaduto il termine preannunciato, è autorizzato, a norma dell'Art. 1515 Cod. Civ. a vendere ad altri la merce stessa, senza attendere che la risoluzione del contratto sia pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, e prima ancora che sia stata notificata la citazione, sempre senza pregiudizio dei danni ed interessi a carico del compratore.

### **E. Rinuncia al contratto da parte del fornitore**

1. Il fornitore potrà rifiutare di eseguire, totalmente o parzialmente, il contratto, in caso di mancato pagamento anticipato, ovvero di mancato deposito o consegna, che fossero stati convenuti.
2. Il compratore si dichiara fin d'ora informato - accettandone tutte le conseguenze - che il venditore ha preso impegno con la Associazione, di non fare consegne a chi non abbia saldato le precedenti fatture.

### **F. Rinuncia al contratto da parte del compratore**

Sempreché la merce non sia già partita, il compratore potrà stornare l'ordinazione col consenso del

venditore, purché si dichiari disposto a rimborsare, ai sensi dell'Art. 2056 Cod. Civ., gli interessi, nonché i danni che sono d'accordo preventivamente liquidati a forfait nella misura del 30% della somma portata dall'ordinazione.

#### **G. Spedizione ed imballaggio**

1. Le spese della spedizione e del trasporto, così come i rischi relativi, sono a carico del compratore.
2. Lo stesso dicasi per le spese d'imballaggio, per quelle fitosanitarie olandesi, per quelle di assicurazione trasporto: spese tutte suscettibili di essere gravate in assegno.
3. In mancanza di istruzioni da parte del compratore, il venditore avrà facoltà di scegliere il vettore e la via che meglio crederà.
4. Se la rimessa tarderà ad arrivare, sarà obbligo del compratore avanzare gli opportuni reclami all'ultimo vettore.

#### **H. Termini di consegna**

Quelli indicati dal venditore non sono più impegnativi per lui allorché la spedizione sia impedita da forza maggiore, quale, per esempio, il deterioramento delle piante a causa della cattiva stagione: e fintanto che si protrae tale forza maggiore, il venditore non potrà essere ritenuto in mora, e perciò il compratore non potrà avanzare pretese di danni.

#### **I. Garanzie e sanzioni per i difetti della merce**

1. Salvo stipulazione contraria, al momento dell'esecuzione dell'ordinazione, il venditore si riserva il diritto di sostituire le varietà che siano esaurite, con altre che più si avvicinino, per il prezzo, a quelle convenute.
2. Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile, né della fioritura, né della ripresa delle piante, ma soltanto dei vizi apparenti, sempreché però il compratore ne faccia reclamo entro e non oltre otto giorni dal ricevimento.
3. Lo stesso debitore è del pari responsabile per vizi occulti, sempreché il compratore avanzi il suo reclamo entro e non oltre gli otto giorni da quello in cui ebbe a scoprirli. In caso di giusto reclamo, il compratore avrà, a sua scelta, il diritto di farsi rimborsare il prezzo pagato, ovvero di ottenere il cambio della merce, o magari una diminuzione del prezzo.
4. In ogni caso, la garanzia per la purezza delle varietà non può oltrepassare il valore della fattura. Sono escluse le pretese di indennizzo di diversa natura, quali la perdita di guadagno o spese di gestione.

#### **J. Liti**

1. Nel caso di controversia fra le parti, e quando un accomodamento appaia di difficile attuazione, ciascuna delle parti potrà rivolgersi al Segretario dell'Associazione, per un tentativo di conciliazione.
2. Ove però questa non possa essere raggiunta, le parti potranno rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **K. Foro competente**

In tutti i casi in cui sia competente l'Autorità Giudiziaria Italiana le parti convengono di attribuire la giurisdizione al Tribunale di Milano.

#### **L. Sottoscrizione delle presenti condizioni di vendita**

Agli effetti dell'Art. 1341 del Cod. Civ. Italiano, il compratore, sottoscrivendo le presenti condizioni di vendita, conferma di aver preso cognizione delle stesse e di accettarle integralmente, specie per ciò che riguarda le limitazioni di responsabilità del venditore, la di lui facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscano, a carico del compratore, decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, specie per ciò che riguarda la deroga di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

#### **M. Ulteriori obblighi dell'acquirente**

L'acquirente è obbligato ad informare i propri clienti circa le modalità d'uso dei beni consegnati e deve, qualora fosse rilevante, avvertire i propri clienti circa gli eventuali pericoli connessi ad un impiego improprio di tali beni.

Nel caso avesse ommesso di informare in modo esauriente i propri clienti circa le modalità d'uso dei beni, l'acquirente è tenuto a tutelare il venditore dalle richieste di risarcimento dei danni avanzate da terzi.

## **N. Proprietà intellettuale**

Nei casi in cui catalogo usato dal venditore, oppure dal contratto concluso dalle parti, dovesse risultare che una razza gode la protezione dei diritti di coltivazione - ciò viene indicato da una R o P dietro il nome della razza in questione - il compratore è legato a tutti gli obblighi relativi ai suddetti diritti. Se in Olanda una razza non dovesse (più) godere protezione dei diritti di coltivazione, ma in Italia è anche tenuto a rispettare tutti gli obblighi relativi a detti diritti.

L'inosservanza di queste disposizioni rende l'acquirente responsabile dei danni causati, da detta inosservanza, al venditore o a terzi.

Versie juni 2002

Gewijzigd juni 2006 toevoeging artikel 1